

Cass. civ., sez. III, (ord.), 21 marzo 2025, n. 7623

L'ABBONAMENTO SPORTIVO TRA DISCREZIONALITÀ TARIFFARIA, BUONA FEDE E FUNZIONE ECONOMICA DEL CONTRATTO

di *Gabriele Toscano**

ABSTRACT: The paper analyses a recent ordinance about sports season tickets, which rejects the request of a fan who complained about the absence of the expected economic savings compared to the purchase of individual tickets. Specifically, the judges of legitimacy reconstructed the economic function of the contract in terms of periodic performance and denied the possibility of supplementing the contract by interpretation based on a generic reliance not supported by a specific contractual commitment.

Il lavoro affronta una recente ordinanza in tema di abbonamenti sportivi, la quale rigetta la domanda di un tifoso che lamentava l'assenza del risparmio economico atteso rispetto all'acquisto dei singoli biglietti. Nello specifico, i giudici di legittimità hanno ricostruito la funzione economica del contratto in termini di esecuzione periodica e negato la possibilità di integrare il contratto in via interpretativa sulla base di un generico affidamento non suffragato da un impegno contrattuale specifico.

Keywords: *Sports subscription contract – Good faith – Economic function – Concrete cause – Consumer reliance – Preferential rate.*

Contratto di abbonamento sportivo – Buona fede – Funzione economica – Causa concreta – Affidamento del consumatore – Tariffa agevolata.

* Direttore Editoriale della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport (RDES)*. È dottore di ricerca internazionale in *Diritto dei consumi* nell'Università di Perugia, in *Diritto privato* nell'Università di Salamanca ed è stato Professore a contratto di *Diritto sportivo* e *Diritto del turismo* nell'Università di Siena. E-mail: gabriele@rdes.it.

SOMMARIO: 1. Premessa: una *vexata quaestio* in tema di affidamento, buona fede e causa concreta nei contratti di durata – 2. L'inquadramento del contratto di abbonamento sportivo – 3. La funzione economica del contratto e la ricostruzione della causa concreta – 4. L'integrazione del contratto mediante la buona fede: limiti e condizioni – 5. Il ruolo dell'affidamento e la posizione del consumatore sportivo – 6. Considerazioni conclusive: verso una più definita disciplina dei contratti sportivi

1. *Premessa: una vexata quaestio in tema di affidamento, buona fede e causa concreta nei contratti di durata*

La pronuncia della Cassazione oggetto di questo commento affronta una questione concernente l'inadempimento¹ dedotto da un consumatore nei confronti di una società calcistica a seguito della sottoscrizione di un abbonamento stagionale per la visione delle partite della propria squadra. In particolare, l'abbonato aveva convenuto in giudizio la società sostenendo di essere stato indotto, anche attraverso una campagna pubblicitaria condotta dalla medesima, ad attendersi un risparmio economico rispetto all'acquisto dei singoli biglietti per ciascun incontro. In ragione di tale affidamento – che egli riteneva disatteso – l'attore chiedeva il rimborso della differenza economica tra il prezzo dell'abbonamento e la somma dei biglietti effettivamente venduti per le singole partite, invocando l'inadempimento contrattuale e la violazione del dovere di buona fede.²

La domanda, inizialmente respinta dal Giudice di Pace, veniva successivamente accolta, per quanto di ragione, dalla Corte di appello. Il giudice di seconde cure rilevava, in particolare, che fosse “pacifica” la sussistenza di una prospettazione societaria circa l'incremento dei prezzi per le singole gare, indicativa dell'intento di incentivare l'acquisto dell'abbonamento quale forma economicamente più vantaggiosa. In tale quadro, il Tribunale ricostruiva la causa concreta del contratto non solo come diritto ad assistere a tutte le partite in condizioni di sicurezza e stabilità logistica (mediante posto riservato e accesso garantito), ma anche come aspettativa di risparmio, desunta da prassi pregresse e dichiarazioni societarie, rispetto all'acquisto disgiunto dei singoli titoli d'ingresso.

Contro tale decisione, la società sportiva proponeva ricorso per Cassazione, articolando un motivo unico incentrato sull'erronea interpretazione della causa concreta del contratto e sulla violazione degli artt. 1342, 1375, 1440

¹ Sul punto, v. A. BELFIORE, voce *Risoluzione del contratto per inadempimento*, in *Enc. dir.*, XL, Giuffrè, Milano, 1989, 1309 ss. Cfr. B. SCHMIDLIN, *La risoluzione del contratto nella prospettiva storico-dogmatica: dalla nullità ex tunc al rapporto di liquidazione contrattuale*, in *Eur. dir. priv.*, 2001, 825 ss.

² G.M. UDA, *La buona fede nell'esecuzione del contratto*, Giappichelli, Torino, 2005, 10 ss. Cfr. S. ROMANO, voce *Buona fede (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, V, Giuffrè, Milano, 1959, 677 ss.; R. SACCO, *La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato*, Giappichelli, Torino, 1949, 7 ss.